

Sentenza CGUE C-784/19 su somministrazione e distacco -INL, n.936/21

24 Giugno 2021

L'INL, con la circolare n. 936/21, ha dato comunicazione di come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la [sentenza C-784/19](#), si sia espressa in materia di somministrazione e distacco transnazionale.

La causa aveva ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte da parte del Tribunale amministrativo Bulgaro.

In particolare, l'Agenzia delle entrate Bulgara aveva rifiutato di rilasciare ad un'agenzia interinale "Team Power Europe", con sede in Bulgaria, la certificazione A1, poiché a suo avviso la legislazione bulgara non era applicabile ai lavoratori somministrati e distaccati dalla società in Germania, ai sensi dell'art. 11 par. 3

lett. a) del Reg. CE n. 883/2004^[1], nel quale viene espresso il principio secondo cui al lavoratore subordinato che esercita la sua attività in uno Stato membro debba applicarsi la legislazione di tale paese.

Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, le attività svolte dalla "Team Power Europe" non erano riconducibili alle deroghe presenti nello stesso regolamento all'art. 12 par. 1^[2], nel quale, al fine di non ostacolare la libera circolazione delle persone, sono fatte salve alcune ipotesi.

Infatti, il caso analizzato è stato ricondotto al disposto dell'art. 14 par. 2 del Reg. CE n. 987/2009^[3] poiché la società non svolgeva attività ulteriori a quelle di mera gestione interna nel territorio dello Stato membro in cui era stabilita: l'agenzia interinale non impiegava alcun lavoratore nel territorio bulgaro, ad esclusione del personale amministrativo e di direzione.

La Corte ha concluso sostenendo che una diversa interpretazione dell'art. 14 par. 2 *"rischierebbe di esercitare una pressione a ribasso sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri"* riducendo il livello di tutela da questi fornito.

[1] <>.

[3] <